

OIC - ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Debiti




19

Testo del principio contabile emanato
nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti
pubblicati il 29 dicembre 2017



GIUFFRÈ EDITORE

Acquista
qui



Sezione non inclusa

DEFINIZIONI

4. I *debiti* sono passività di natura Acquista tenza certa, che rappresentano obbligazioni qui contanti fissi o determinabili di disponibilità liquide, o servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data disponibilità. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti.
5. I debiti differiscono dai fondi per rischi ed oneri che, invece, accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile ed il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell'esercizio.
6. I debiti differiscono dagli impegni che rappresentano accordi per adempiere in futuro a certe obbligazioni assunte o a svolgere o eseguire determinate azioni o attività.
7. Le *disponibilità liquide* sono rappresentate da:
 - depositi bancari e postali;
 - assegni;
 - denaro e valori in cassa.
8. Il *valore nominale* di un debito è l'ammontare, definito contrattualmente, che occorre pagare al creditore per estinguere il debito.
9. Il *tasso di interesse nominale* di un debito è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi passivi nominali lungo la durata del debito.
10. Il *tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali* è il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito), ma non considera i costi di transazione.

11. L'*attualizzazione*, sotto il profilo finanziario, è il processo che consente, tramite l'applicazione di un tasso di sconto, di determinare il valore ad oggi dell'importo che verranno pagati in una o più date future. Acquista qui n. 8
L'*attualizzazione* è prevista dall'art. 2435-bis c.c. e si applica quando si richiede che la valutazione del debito sia corretta tenendo conto anche del "fattore temporale" nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse *desumibile dalle condizioni contrattuali* risulti significativamente diverso da quello di mercato.
12. Il *tasso di interesse di mercato* è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il debito. Nel determinare tale tasso d'interesse si deve massimizzare l'utilizzo di parametri osservabili sul mercato.
13. L'*aggio* di emissione di un prestito obbligazionario è la differenza positiva tra il prezzo di emissione delle obbligazioni e il loro valore nominale (prestito obbligazionario emesso sopra la pari).
14. Il *disaggio* di emissione di un prestito obbligazionario è la differenza negativa tra il prezzo di emissione delle obbligazioni e il loro valore nominale (prestito obbligazionario emesso sotto la pari).
15. Il *bilancio in forma ordinaria* è il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e dalle società che non redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-ter c.c..

Definizioni tratte dai principi contabili internazionali

16. L'art. 2426, comma 2, del codice civile prescrive che per la definizione di costo ammortizzato si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. Lo IAS 39 (par. 9), adottato dall'Unione europea e in vigore al

momento della pubblicazione di questo principio, ricomprende i debiti tra le passività finanziarie e fornisce le seguenti definizioni con riferimento al costo ammortizzato di attività e passività.

Acquista qui

17. “Il *costo ammortizzato* di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”.
18. “Il *criterio dell’interesse effettivo* è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo”.
19. “Il *tasso di interesse effettivo* è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un’entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un’opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l’entità deve utilizzare i flussi

finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari)”.

20. “I *costi di transazione* sono i costi direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla cessione di un’attività o di una passività finanziaria. Il costo marginale è un costo che non sarebbe stato incaricato se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario”. I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

- Acquista siano qui ce D

21. L'articolo 2424 del codice civile esposti nel passivo dello stato patrimoniale “Debiti”, con la seguente classificazione:

 1. *obbligazioni;*
 2. *obbligazioni convertibili;*
 3. *debiti verso soci per finanziamenti;*
 4. *debiti verso banche;*
 5. *debiti verso altri finanziatori;*
 6. *acconti;*
 7. *debiti verso fornitori;*
 8. *debiti rappresentati da titoli di credito;*
 9. *debiti verso imprese controllate;*
 10. *debiti verso imprese collegate;*
 11. *debiti verso controllanti;*
 - 11-bis. *debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;*
 12. *debiti tributari;*
 13. *debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;*
 14. *altri debiti.*

21A. La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

22. L'articolo 2424 del codice civile richiede la separata indicazione, per ciascuna voce dei debiti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

23. Ai fini dell'indicazione degli importi esigibili entro o oltre l'esercizio, la classificazione è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare

una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio.

24. Nel caso in cui la società venga costretta ad effettuare una sostituzione di un debito a breve termine con un debito a lungo termine prevista per un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, con la conseguente modifica della scadenza del debito, il debito diventa immediatamente esigibile, essa classificazione del debito come esigibile entro l'esercizio, a meno che tra la data di chiusura dell'esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine. Se rilevante, tale evento è illustrato nella nota integrativa secondo quanto previsto dall'OIC 29 per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Nel caso in cui la sostituzione di un prestito a breve con un prestito a lungo termine si concluda tra la data di riferimento del bilancio e la data di formazione del bilancio, il debito continua a essere classificato come esigibile entro l'esercizio successivo. Se rilevante, tale evento è illustrato nella nota integrativa secondo quanto previsto dall'OIC 29 per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Il contenuto delle singole voci di debito

25. *Obbligazioni e obbligazioni convertibili.* Le voci D1 e D2 dello stato patrimoniale passivo accolgono rispettivamente i debiti per obbligazioni e per obbligazioni convertibili in azioni. Le obbligazioni possono essere emesse sopra o sotto la par, a tasso fisso, a tasso variabile o indicizzate, possono offrire interessi corrisposti periodicamente o essere di tipo *zero-coupon*. I debiti verso gli obbligazionisti includono gli interessi maturati.
26. *Debiti verso soci per finanziamenti.* La voce D3 contiene l'importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma, per i quali la società ha un obbligo di restituzione. Non è rilevante ai fini della classificazione nella voce D3 la natura fruttifera o meno di tali debiti, né

l'eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione. L'elemento discriminante è che si tratta di un finanziamento e non un ~~compravendita~~ **Acquisto** esclusivamente nel diritto dei soci previsto ~~per~~ qui alla restituzione delle somme versate (indipendentemente dalle possibilità di rinnovo dello stesso finanziamento). Infatti, per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a patrimonio netto necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto di capitale.

Nella voce D3 sono iscritti i finanziamenti effettuati da un socio che è anche una società controllante.

27. *Debiti verso banche.* La voce D4 ricomprende i debiti contratti nei confronti delle banche indipendentemente dalla loro forma tecnica. Sono ricomprese nella voce gli scoperti di conto corrente, le anticipazioni a scadenza fissa, anticipi su fatture o ricevute bancarie, i finanziamenti a diverso titolo.
28. *Debiti verso altri finanziatori.* Nella voce D5 sono iscritti i debiti finanziari contratti con finanziatori diversi dagli obbligazionisti, soci, banche, imprese controllate, collegate, controllanti e imprese soggette a comune controllo. Pertanto, a titolo esemplificativo, nella voce sono ricompresi:
 - i prestiti da terzi (non banche) fruttiferi ed infruttiferi;
 - i prestiti da società finanziarie (ad esempio società di *factoring*);
 - le polizze di credito commerciale (*commercial papers*).
29. *Acconti.* La voce D6 accoglie i debiti per anticipi ricevuti dai clienti per forniture di beni o servizi non ancora effettuate; inoltre accoglie i debiti per acconti, con o senza funzione di caparra, su operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.
30. *Debiti verso fornitori.* La voce D7 accoglie i debiti originati da acquisizioni di beni o servizi. I debiti verso i fornitori rappresentati da imprese controllate, collegate, controllanti o

sottoposte al controllo delle controllanti sono iscritti rispettivamente nelle voci D9, D10, D11 e D11-*bis*.

31. *Debiti rappresentati da titoli* rileva tutti i debiti che sono rappresentati da titoli, siano essi commerciali o finanziari; si tratta di cambiali commerciali, cambiali finanziarie e titoli di investimento.

Nella voce non sono, invece, rilevate le cambiali rilasciate a fornitori, banche ed altri creditori esclusivamente a titolo di garanzia, utilizzabili dagli stessi qualora si rendesse necessario smobilizzare i propri crediti, in quanto il debito è già esposto in bilancio.

32. *Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti*. Per la definizione di imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti si rinvia al disposto normativo dell'art. 2359 c.c.. Le voci D9, D10, D11 e D11-*bis* accolgono rispettivamente i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

La voce D11 accoglie, oltre ai debiti verso le controllanti dirette diversi da quelli classificabili in D3 secondo il paragrafo 26, anche i debiti verso le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro controllate intermedie.

La voce D11-*bis* accoglie i debiti verso imprese soggette a comune controllo (cd. imprese sorelle), diverse dalle imprese controllate, collegate o controllanti.

33. *Debiti tributari*. La voce D12 accoglie le passività per imposte certe e determinate, quali i debiti per imposte correnti dell'esercizio in corso e degli esercizi precedenti (dirette ed indirette) dovute in base a dichiarazioni dei redditi, per *accertamenti* definitivi o contenziosi chiusi, per ritenute operate come sostituto d'imposta e non versate alla data di bilancio, nonché i tributi di qualsiasi tipo. Le passività per imposte probabili, il cui ammontare o data di sopravvenienza

Acquista
qui

RILEVAZIONE INIZIALE

Requisiti per l'iscrizione dei debiti

Acquista
qui

38. I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano i criteri stabilite le seguenti condizioni:

- il processo produttivo dei beni è stato completato; e
- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.

Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente:

- a) in caso di acquisto di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi;
- b) per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita;
- c) nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l'art. 1523 c.c. prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto, nel bilancio dell'acquirente, l'iscrizione del bene avviene alla consegna a fronte della rilevazione di un debito, relativo alle rate non scadute, indipendentemente dal passaggio del titolo di proprietà.

I debiti originati da acquisti di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è stato ricevuto, cioè la prestazione è stata effettuata.

39. I debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in

bilancio quando sorge l'obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.

40. L'iscrizione di un debito di **Acquista qui** viene all'erogazione del finanziamento. I prestiti obbligazionari sono iscritti al momento della sottoscrizione. I debiti per gli acconti da clienti vengono iscritti quando sorge il diritto all'incasso dell'acconto. Nel caso dei debiti tributari, dei debiti verso istituti di previdenza e assistenza e degli altri debiti, l'iscrizione del debito avviene quando è sorta l'obbligazione al pagamento, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.

Rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato

41. L'art. 2426, comma 1, n. 8 c.c. prescrive che “*i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale*”.
42. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base ai paragrafi 54-57. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione

43. Le regole relative al calcolo del costo ammortizzato si applicano a tutti i debiti che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide.
44. Quando un debito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito, salvo quanto previsto dai paragrafi 48-53, al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito.

45. I costi di transazione, quali le spese di istruttoria, gli oneri di perizia del valore dell'immobile e altri costi accessori per l'ottenimento di finanziamenti, sono compresi nel costo ammortizzato. Le eventuali commissioni attive e passive imputabili alla transazione (es.: spese legali e commissioni imputabili qui o altrove) per l'emissione di prestiti obbligazionari, gli aggiornamenti di emissione dei prestiti obbligazionari e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del debito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi passivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del debito da applicarsi al suo valore contabile, fatta salva la rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove applicabili (si veda par. 63). Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti; ciò è presumibile se i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.
46. Il tasso di interesse effettivo, secondo il criterio dell'interesse effettivo, è calcolato al momento della rilevazione iniziale del debito ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva. Il tasso di interesse effettivo è il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il suo valore di rilevazione iniziale. In caso di interessi contrattuali a tasso variabile si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 64.
47. I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il debito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi), e, quando

contrattualmente previsto, la probabilità che l'estinzione anticipata del debito si verifichi. Essi includono, nel caso di prestiti obbligazionari, anche i premi riservati ai possessori di obbligazioni. In caso di una variazione nelle stime dei flussi futuri si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 61.

Acquista
qui

Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

48. L'art. 2426, comma 1, n. 8, prescrive che occorre tenere conto del "fattore temporale" nella valutazione dei debiti. In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato.
49. Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame.
50. Qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito. In tal caso, il valore di iscrizione iniziale del debito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione come definiti al paragrafo 20. Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (da confrontare con il tasso di mercato) include le commissioni contrattuali tra le parti dell'operazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza e non comprende i costi di transazione come definiti al paragrafo 20; tuttavia, se le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell'operazione può essere approssimato dal tasso di interesse nominale.

VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

Valutazione successiva dei debiti valutati al costo ammortizzato

Acquista
qui

58. Le regole relative al calcolo del costo ammortizzato si applicano a tutti i debiti che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide.
59. Alla chiusura dell'esercizio, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.
60. Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:
 - a) determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
 - b) aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del debito;
 - c) sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo.
61. Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il debito sarà rimborsato anticipatamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente

valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.

62. Nel caso di estinzione anticipata di un debito al momento in tempi non previsti nell'ambito dei flussi finanziari futuri, la differenza tra il valore del debito al momento dell'estinzione anticipata e il residuo disponibilità liquide è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari. Ciò si applica anche nel caso di estinzione anticipata di un prestito obbligazionario.
63. Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non è successivamente ricalcolato ed è applicato fino all'estinzione del debito, ad eccezione del caso descritto al paragrafo 64.
64. Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto. Nel ricalcolare il tasso di interesse effettivo, in alternativa all'utilizzo della curva dei tassi attesi, si può proiettare l'ultimo tasso disponibile. Non occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato; può essere il caso delle clausole contrattuali di "step-up" o di "step-down" che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interesse nominale (es.: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell'8% dal terzo anno e fino alla data di scadenza).
65. Le regole relative alla valutazione successiva dei prestiti obbligazionari non sono disciplinate in modo specifico in quanto ricomprese nella tecnica del costo ammortizzato.
66. Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa), che non hanno concorso al

Acquista
qui

computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del debito, sono rilevati al momento del pagamento con accreditamento a conto economico.

Acquista

qui

Valutazione successiva dei debiti non valutati al costo ammortizzato nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

67. Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile, i debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
68. Qualora la società si avvalga di questa facoltà, i paragrafi 58-66 non si applicano e la valutazione successiva del debito è effettuata al valore nominale più gli interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti i pagamenti per capitale e interessi.
69. Nel caso di prestiti obbligazionari:
 - gli aggi di emissione rilevati tra i risconti passivi, sono accreditati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti a rettifica degli interessi passivi nominali;
 - i disaggi di emissione rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali;
 - al momento del rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sotto la pari, il valore residuo del disaggio e dei costi di transazione non ancora ammortizzati iscritti tra i risconti attivi è addebitato al conto economico come onere finanziario per la parte corrispondente alle obbligazioni estratte;
 - al momento del rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sopra la pari, l'eventuale valore

residuo dell'aggio non ancora ammortizzato iscritto tra i risconti passivi è accreditato al conto economico come provento finanziario per le obbligazioni estratte.

Acquista
qui

70. I costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti passivi sono addebitati a conto economico lungo la durata del debito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali.
71. Nel caso di estinzione anticipata di un debito (rispetto alle originarie scadenze contrattuali):
- l'eventuale differenza tra il valore contabile residuo del debito e l'esborso relativo all'estinzione è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari;
 - l'eventuale valore contabile residuo dei costi di transazione iscritti tra i risconti attivi è addebitato a conto economico tra gli oneri finanziari.
72. Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa), che non hanno concorso alla determinazione del valore iniziale di iscrizione perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del debito, sono rilevati al momento del pagamento come proventi di natura finanziaria.